

REGOLAMENTO PER IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO, SOSTITUTIVO O EQUIPARATO

art. 22 Regolamento dell'Ente, approvato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 31 marzo 2022

REGOLAMENTO PER IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO, SOSTITUTIVO O EQUIPARATO	1
Art. 1 SOGGETTI AVENTI DIRITTO	3
Art. 2 PERIODI RISCATTABILI	3
Art. 3 DOMANDA DI RISCATTO	3
Art. 4 CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA	3
Art. 5 TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI RISCATTO	4
Art. 6 PAGAMENTO DELL'ONERE	4
Art. 7 EFFETTI DEL RISCATTO	4



Art. 1 SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La facoltà di riscatto di cui al successivo articolo 2 può essere esercitata:

- dal professionista iscritto all'EPAP in regola con l'invio della documentazione reddituale di cui all'art. 9 del Regolamento e con le contribuzioni di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- dai cancellati all'Ente che abbiano mantenuto il diritto alla pensione di vecchiaia, e quindi non abbiano richiesto rimborso dei contributi di cui all'art. 17 comma 2 del Regolamento e siano in regola con quanto prescritto al punto precedente;
- dai titolari di pensione, compresi i titolari di pensione di inabilità;
- dai superstiti di iscritti deceduti senza aver maturato alcun diritto a pensione al fine di conseguire il requisito dei cinque anni di anzianità di iscrizione all'Ente necessario per l'ammissione alla pensione indiretta, sempre che l'iscritto deceduto fosse in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie ed il pagamento.

Art. 2 PERIODI RISCATTABILI

1. Sono riscattabili in tutto o in parte:
 - a) il periodo del servizio militare obbligatorio;
 - b) il periodo del servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare;
 - c) il periodo di servizio militare prestato in guerra.
2. I periodi di cui al comma 1 sono riscattabili a condizione che non coincidano temporalmente né con periodi per i quali risulti una copertura contributiva di carattere obbligatorio né con periodi per i quali sia richiesto il riscatto in ragione della iscrizione al corso di laurea;
3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, in ordine alla non coincidenza dei periodi per i quali si chiede il riscatto, nel caso in cui l'iscritto richieda sia il riscatto del servizio militare, sostitutivo o equiparato, sia il riscatto dell'iscrizione all'università, il periodo complessivamente ammesso al riscatto non può superare la somma tra gli anni del corso legale di laurea richiesto per essere ammessi ad esercitare la professione di attuario, dottore agronomo e dottore forestale, chimico o fisico o geologo e gli anni del servizio militare, sostitutivo o equiparato effettivamente svolto.

Art. 3 DOMANDA DI RISCATTO

1. La domanda di riscatto deve essere presentata per pec sull'apposito modulo (Mod. RISC.MILITARE) predisposto dall'Epap e devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
 - le generalità dell'iscritto all'Ente;
 - la dichiarazione che non sussistono impedimenti di cui all'articolo 2;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il riscatto presso altri enti o casse previdenziali.
2. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
3. La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti.

Art. 4 CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA

1. L'onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall'iscritto che può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:
 - misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della richiesta;
 - misura massima del contributo: determinata applicando l'aliquota del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e comunicati all'EPAP (attraverso il modulo 2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all'importo del contributo soggettivo massimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.
2. Il contributo così determinato viene imputato per ciascuno degli anni interi compresi nel periodo da riscattare.



3. Nel caso in cui il periodo da riscattare sia inferiore all'anno intero, si da luogo a un riscatto frazionato su base mensile; in tal caso si applicano le regole in materia di riproporzionamento di cui all'art. 5 del Regolamento dell'Ente.
4. Agli effetti del calcolo di cui al comma 1 si considerano utili anche i periodi di contribuzione volontaria di cui all'art. 20 del Regolamento EPAP.

Art. 5 TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI RISCATTO

1. L'Area servizi previdenziali e assistenziali - Ufficio Previdenza provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e:
 - a) Qualora la domanda risulti completa l'Area servizi previdenziali e assistenziali - Ufficio Previdenza, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo del contributo minimo e di quello massimo di cui all'art. 4, comma 1, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all'iscritto per mezzo PEC a firma del Responsabile dell'Ufficio. La comunicazione dovrà contenere l'assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l'accettazione e la misura dell'onere da versare, secondo le modalità individuate al successivo art. 6, inviando a mezzo PEC l'apposito modello EPAP (Modello ACC.RISC.) accompagnato dalla copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo.
 - b) Nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l'Area servizi previdenziali ed assistenziali - Ufficio Previdenza provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all'iscritto apposita comunicazione a mezzo PEC a firma del Responsabile dell'Ufficio, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda.
 - c) Nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l'Area servizi previdenziali e assistenziali - Ufficio Previdenza, entro 10 giorni, provvede a richiedere all'iscritto il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l'interruzione dei termini.
2. È comunque facoltà dell'Ente esigere dall'iscritto, all'atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi. Detta richiesta comporta l'interruzione dei termini.

Art. 6 PAGAMENTO DELL'ONERE

1. Il termine di 90 giorni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), è perentorio: l'eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto.
2. Il suddetto versamento deve essere effettuato in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato.
3. Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l'operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un'unica soluzione del debito residuo.
4. Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo dovrà avvenire in unica soluzione.
5. Qualora l'operazione di riscatto non sia perfezionata secondo quanto stabilito nel comma precedente saranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo.

Art. 7 EFFETTI DEL RISCATTO



1. I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare l'entità del montante contributivo o di ricalcolare l'entità della pensione.
2. Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione e contribuzione.
3. I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell'iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla data in cui il pagamento è pervenuto all'Ente.
4. Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (Art. 10 del Regolamento dell'EPAP).
5. La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L'EPAP riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate.
6. L'interessato su esplicita domanda ha la possibilità di rinnovare l'esercizio del riscatto sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso di interruzione del riscatto di cui al comma 5. Al verificarsi di tale circostanza deve essere rideterminato l'ammontare dell'importo da versare a titolo di riscatto ai sensi dell'art. 4, comma 1.
7. Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo di riscatto.

